

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE DI CASSINELLE PRESSO IL COMUNE DI OVADA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022.

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di agosto

TRA

il Comune di Cassinelle, C.F. 00450080064, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Roberto Gallo il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Ovada (AL), C.F. 00400810065, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Gian Franco Comaschi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Premesso

- che l'art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 prevede che gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti in cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il medesimo articolo del richiamato CCNL definisce i principali contenuti che devono caratterizzare le summenzionate Convenzioni;
- che le Amministrazioni del Comune di Cassinelle e del Comune di Ovada intendono definire l'utilizzo in Convenzione, da parte del Comune di Ovada, di una risorsa umana in forza al Comune di Cassinelle in un quadro di interazioni operative finalizzate, nell'ambito dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al migliore utilizzo del personale dipendente e al fine di far fronte alle particolari esigenze di servizio manifestatesi presso il Settore Affari Generali - Servizio Demografico ed elettorale del Comune di Ovada;

Si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1

(Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto l'utilizzo parziale presso il Comune di Ovada, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, di una risorsa umana, individuata nella Signora Roberta CAROSIO, Istruttore Amministrativo – ex Categoria C Posizione Economica C3, in servizio a tempo pieno presso il Comune di Cassinelle, affinché presti attività di collaborazione e supporto presso il Settore Affari Generali - Servizio Demografico ed elettorale del Comune di Ovada, secondo modalità da concordarsi con il Responsabile del Settore/Servizio, dal giorno **02.09.2024**, come meglio indicato all'art. 2 della presente Convenzione.

2. La Signora Roberta CAROSIO, manifesta il proprio consenso all'assegnazione temporanea e parziale al Comune di Ovada, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali

16.11.2022, mediante sottoscrizione della presente convenzione.

3. La presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, è finalizzata a razionalizzare ed ottimizzare la gestione dei servizi istituzionali e delle risorse umane ad essi assegnate dai suddetti Comuni.

4. Al dipendente utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 16.11.2022.

ART. 2 **(Orario di Lavoro)**

1. L'orario di lavoro viene determinato come segue:

- **n. 19 ore settimanali presso il Comune di Cassinelle, generalmente nei giorni di: Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato.**
- **n. 17 ore settimanali presso il Comune di Ovada, generalmente nei giorni di: Mercoledì e Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.**

2. Al personale in Convenzione, al fine di ottimizzarne l'impiego, si applicano le disposizioni inerenti la flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale.

ART. 3 **(Gestione del personale in Convenzione)**

1. Il rapporto di lavoro del personale in Convenzione, ivi compresa la disciplina relativa alle Progressioni Economiche Orizzontali, sarà gestito dal **Comune di Cassinelle**, titolare del rapporto di lavoro, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Ovada.

ART. 4 **(Durata, revisioni, e possibili estensioni temporali della Convenzione)**

1. La presente Convenzione decorre dal giorno **2 settembre 2024** e scadrà **il 31 dicembre 2024**.

2. Le Amministrazioni Comunali in prossimità della scadenza sopra indicata potranno considerare:

- a) il possibile rinnovo della Convenzione, alle medesime condizioni e durata;
- o, in alternativa,
- b) una complessiva riformulazione della stessa.

3. La presente Convenzione può essere prorogata, per un periodo non superiore a tre mesi, con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la miglior gestione del Servizio.

4. E' consentito il recesso anticipato da parte di ciascuna Amministrazione dalla presente Convenzione con preavviso non inferiore a due mesi mediante deliberazione adottata dalla competente Giunta Comunale.

Art.5
(Oneri Finanziari)

1. Il Comune di Cassinelle ed il Comune di Ovada si accollano l'onere finanziario relativo alla prestazione lavorativa del dipendente sopra indicato proporzionalmente alla misura della prestazione di cui fruiscono (52,77% a carico del Comune di Cassinelle e 47,23% a carico del Comune di Ovada).
2. Gli oneri finanziari nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato e da ripartirsi in maniera proporzionale alla misura della prestazione resa dal dipendente, sono quelli relativi al trattamento economico fondamentale, erogato dal Comune di Cassinelle.
3. Il Comune di Ovada, rimborserà al Comune di Cassinelle, previo regolare rendiconto (che sarà trasmesso trimestralmente), le spese anticipate da parte del Comune di Cassinelle per gli oneri conseguenti al servizio ordinario reso dal dipendente utilizzato presso il Comune di Ovada. Il rimborso avverrà nel mese successivo alla trasmissione del rendiconto stesso.
4. Il Comune di Ovada, invece, corrisponderà direttamente al dipendente utilizzato, quanto eventualmente spettante, a norma di contratto collettivo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la prestazione, per eventuali compensi per lavoro straordinario svolto nel Comune di Ovada e per eventuali incarichi conferiti direttamente all'interessato dal Comune medesimo, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di Cassinelle.

ART.6
(Eventuali modifiche della Convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro o alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica della stessa.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

ART.7
(Definizione delle controversie)

1. Per la definizione di eventuali controversie che potrebbero sorgere in ordine alla presente Convenzione, gli Enti stabiliscono di escludere espressamente la competenza arbitrale, riservando la risoluzione di tali controversie esclusivamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria che si individua nel Tribunale di Alessandria.

ART.8
(Disposizioni generali e finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa materia di personale degli Enti Locali.

2. La Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art. 16 della Tabella Allegato B. del D.P.R. 642/1972.

Per il Comune di Cassinelle
Il SINDACO

Per il Comune di Ovada
Il SINDACO

Il dipendente
Sig.ra Roberta CAROSIO